

ORIGINALE

COPIA

C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 9

IN DATA 29.11.2007

DELLA

ASSEMBLEA CONSORTILE

**OGGETTO: CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ANZIANI
AL COSTO DELLA RETTA. APPROVAZIONE**

L'anno *duemilasette addi ventinove* del mese di *novembre* alle ore *8,30* nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunita l'Assemblea Consortile della quale sono membri i Signori:

PRESENTE

Silvia DI CRESCENZO	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Maurizio TOMEIO	MEMBRO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Domenico ROMANO	MEMBRO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. MAURO PENASSO ED IL DIRETTORE SIG.RA CARLA NOVARESI.

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTA LEGALE L'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

A.C. n. 9 del 29.11.2007

Oggetto: Criteri per la compartecipazione degli anziani al costo della retta. Approvazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 15.11.2007 ad oggetto: "Criteri per la compartecipazione degli anziani al costo della retta - Proposta all'Assemblea Consortile";

PREMESSO che il vigente regolamento per l'integrazione retta di ricovero delle persone anziane non autosufficienti è contenuto all'interno del Piano Programmatico dei servizi socio-assistenziali, approvato dall'Assemblea Consortile con atto n. 7 del 31.5.1999;

DATO ATTO che lo stesso è stato successivamente integrato nel 2003 con atti del Consiglio di Amministrazione relativi all'integrazione retta nei centri diurni e nei ricoveri di sollievo e con deliberazione di Assemblea n. 8 del 21/6/2005, a recepimento della DGR 17-15226 del 30/3/2005, che fissava, tra l'altro, a € 100,00 la quota a disposizione dell'utente, precedentemente fissata in € 50,00;

VISTA la D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 ad oggetto: "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed enti gestori"

DATO ATTO che la stessa è frutto di una collaborazione tra Regione e Consorzi, che nel caso del C.I.S.S.A. ha espresso parere favorevole sulla bozza preventivamente inviata;

RILEVATO come due dei principali indirizzi contenuti nel testo prevedono di considerare per la compartecipazione dell'utente alla retta, solo il suo reddito e di fare in modo che eventuali parenti conviventi a carico possano fruire di un reddito sufficiente, nonostante il ricovero del congiunto, sono da sempre applicati dal C.I.S.S.A.;

RITENUTO di modificare ed integrare il vigente regolamento alla luce delle linee d'indirizzo di cui alla citata D.G.R. 37-6500 del 23 luglio 2007 proponendo il testo allegato e parte integrante della presente deliberazione;

per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'integrazione retta in allegato e parte integrante del presente atto, in sostituzione di quelli contenuti all'interno del citato Piano Programmatico dei servizi socio-assistenziali.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con apposita separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore del Consorzio: favorevole

(Carla NOVARESIO)

CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle D.G.R. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine del C.I.S.S.A., qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

2) SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi)

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

3) SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto

3.1 e seguenti.

3.1 REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

3.2 REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 C.C. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

3.3 PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da :

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g); per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a) (non si valuta il valore della prima automobile in proprietà; per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate).

3.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 33 - 16 agosto 2007 38 RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

3.6 VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subtrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al CISSA, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

4) FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO:

Una somma pari a 110 euro mensili (adeguata annualmente su base ISTAT , arrotondata all'unità di euro superiore) è lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

4.2 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 15.493,71.

4.3 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

1. Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza la franchigia di euro: 51.645,69. per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.
2. Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi al 31 dicembre dell'anno precedente al ricovero in convenzione.

5) DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del D. Lgs. 109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

6) SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI SUFFICIENTI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L'ASSISTITO.

In base alle disposizioni della citata D.G.R. 17-15226 "... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie il C.I.S.S.A. prevede, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali. A questo consegue che, in via prioritaria, il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura sia lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata D.G.R. 17-15226, fino alla somma derivante dal calcolo del minimo vitale come da vigente regolamento, considerando l'intero importo dell'affitto, o la rata del mutuo, le spese condominiali e di riscaldamento, documentate.

In subordine il progetto deve in ogni caso prevedere misure di sostegno alternative adeguate e comprese all'interno delle prestazioni in atto nel Consorzio.

7) CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il C.I.S.S.A. effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.


8) NORMA TRANSITORIA


Il presente regolamento entra in vigore per i ricoveri effettuati dall' 1.1.2008 o su richiesta degli interessati per i ricoveri effettuati in precedenza; la franchigia sul reddito viene applicata a tutti i ricoverati.

9) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 04.12.2007....., senza opposizione

il 27/12/2007.....



IL SEGRETARIO
Mauro Penasso


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/11/2007

- per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

il 23/11/2007.....

IL SEGRETARIO
Mauro Penasso
